



**DELIBERAZIONE**  
**n. 82 del 14 dicembre 2018**

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: xxx/Telecom Italia xxx /Ultracomm.**

Presenti:

<b>ENZO BROGI</b>	<i>Presidente</i>
<b>CHETI CAFISSI</b>	<i>Vice Presidente</i>
<b>ALBERTO LAPENNA</b>	<i>Componente</i>
<b>ELETTRA PINZANI</b>	<i>Componente</i>
<b>MASSIMO SANDRELLI</b>	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente sostituto per le funzioni e attività inerenti il Corecom incaricato della redazione del presente atto*

## **II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI**

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

**VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il "Codice del consumo" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

**VISTO** l' "Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

**VISTA** la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

**VISTA** la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

**VISTA** la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

**VISTA** l'istanza GU14 n. 106 del giorno 14 febbraio 2017 con cui la xxx chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia xxx e Ultracommm xxx (di seguito, per brevità,

Telecom e Ultracom) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

**ESAMINATI** gli atti del procedimento;

**CONSIDERATO** quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante.**

La xxx, titolare di un contratto *business* sull'utenza n. 0584 46xxx con la società Telecom Italia, lamenta, da parte dell'operatore Ultracom, l'attivazione non richiesta del servizio carrier preselection ("CPS"), e nei confronti dell'operatore Telecom, la ritardata cessazione di detto servizio (CPS) nonché la successiva indebita fatturazione.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- *“con raccomandata del 19 novembre 2015, sia in proprio che in qualità di legale rappresentante, [contestava] l'attivazione del rapporto con la società Ultracom in ordine all'utenza n. 0584 280xxx, poiché non richiesta né autorizzata”; a tale proposito dichiarava di non aver sottoscritto alcun contratto con il predetto gestore e di aver contestato la fattura in relazione al codice cliente 749895;*
- *“con la note del 23 novembre 2015 e del 11 aprile 2016, chiedeva, per il tramite dell'associazione Federconsumatori la cessazione della CPS con l'operatore Ultracom e la riattivazione del rapporto [esclusivamente] con l'operatore Telecom Italia”.*
- *evidenziava che “le società Ultracom e Telecom Italia non [fornivano] risposta ai reclami e che veniva saldata la fattura emessa da Telecom pur non avendo usufruito del servizio voce”.*

In data 22 novembre 2016 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Telecom Italia e Ultracom tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso sia nei confronti dell'operatore Telecom Italia che nei confronti dell'operatore Ultracom, per la mancata comparizione dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) *la “risoluzione del rapporto con la società Ultracom in relazione al rapporto identificato con il codice cliente n. 749895, senza addebito di costi o penali a carico dell'utente”;*
- ii) *l'“annullamento delle fatture emesse dalla società Ultracom, ovvero eventualmente ancora da emettere fino alla data di risoluzione del rapporto;*
- iii) *il “ritiro della pratica di recupero del credito;*
- iv) *la “corresponsione degli indennizzi per l'attivazione non richiesta del rapporto con la società Ultracom;*
- v) *la “corresponsione degli indennizzi per la ritardata e/o mancata cessazione della CPS e per ogni ulteriore disservizio subito dall'utente in relazione al caso di specie”;*

vi) il “rimborso dei canoni Telecom per il periodo di mancato servizio”.

## **2. La posizione dell’operatore Telecom Italia.**

La società Telecom Italia, in data 20 marzo 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all’art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato nella quale, nel rilevare l’infondatezza dell’istanza ha dedotto che *“con riferimento alla denunciata attivazione non richiesta e ritardata cessazione del servizio CPS, si rileva che in relazione all’utenza n. 0584 46xxx intestata all’istante, Telecom riceve in data 29 luglio 2015 OL di attivazione CPS chiuso in pari data e notificato ad OLO il 30 luglio 2015. Successivamente, dai controlli effettuati nei sistemi in uso, risulta che in data 13 aprile 2016, la scrivente riceve OL di cessazione del medesimo servizio espletato in data 29 aprile 2016 e notificata ad OLO in data 30 aprile 2016 (doc. 1). L’operatore ha inoltre precisato che “l’attivazione del servizio di CPS avviene su richiesta dell’OLO senza che TIM abbia la possibilità di verificare la corrispondenza della richiesta ricevuta dall’operatore a quella dell’istante ed intervenire in alcun modo. Pertanto, le richieste avanzate dall’istante devono essere rivolte all’operatore Ultracom e TIM non può essere in alcun modo ritenuta responsabile per i disservizi subiti dallo stesso. Relativamente al mancato utilizzo della linea che il cliente imputa a TIM, occorre precisare che, poiché sulla linea era attivo il servizio di CPS, ogni chiamata veniva instradata in automatico su OLO. Come noto, il cliente avrebbe potuto utilizzare il codice preselettivo di TIM “1033” antepoendolo al numero da chiamare. Pertanto è del tutto ingiustificata la richiesta di rimborso dei canoni anche perché la linea ha sempre funzionato sia in uscita che in entrata. Anche con riferimento alla asserita mancata risposta ai reclami si sottolinea che le comunicazioni inviate dall’istante hanno sempre ricevuto regolare riscontro. In particolare, si fa riferimento all’unico reclamo scritto (reclamo n. 46733326) del 12 aprile 2016 a cui TIM ha dato riscontro con comunicazione del 20 aprile 2016 informando l’istante che la richiesta di cessazione del servizio CPS era stata presa in carico (doc. 2) (richiesta che come anticipato è stata poi evasa in data 29 aprile 2016). Infine, l’operatore ha evidenziato che” alla luce di quanto dedotto e prodotto è evidente che Telecom non ha attuato alcun comportamento deliberatamente lesivo degli interessi dell’istante. Pertanto, va accertata e dichiarata l’assenza di responsabilità di TIM nella vicenda presentata dinanzi a questo Corecom”.*

## **3. La posizione dell’operatore Ultracom.**

La società Ultracom, in data 7 marzo 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all’art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva con *files* audio in allegato, nella quale ha precisato quanto segue:

- in data 15 luglio 2015, parte istante, tramite conversazione telefonica con un promotore commerciale di UltraComm, dichiarava di essere titolare dell’utenza n. 0584 46xxx, *“e come tale di aver richiesto ed autorizzato la scrivente ad attivare sulla stessa linea urbana il proprio servizio in preselezione automatica. L’operatore ha fornito al Sig.re Marco Casciola, potenziale utente, precise informazioni riguardo al proponente, alla società per conto della quale avveniva il contatto telefonico nonché allo scopo del contatto telefonico stesso, a natura, forma, oggetto e modalità di erogazione del servizio in parola”;*

- nel merito, afferma l’operatore che parte istante, *“ha prestato il proprio consenso alla registrazione della telefonata richiedendo telefonicamente la fornitura del servizio telefonico UltraComm; allo scopo ha fornito tutti i suoi dati personali e l’operatore ha proceduto all’acquisizione del consenso informato con la registrazione integrale della conversazione telefonica nella quale, tra l’altro è specificato più volte il nome della compagnia con la quale egli stava interagendo; è chiaramente specificata la*

*distinzione netta ed incontrovertibile tra la scrivente e Telecom Italia; è chiaramente specificato come la scrivente avrebbe fatturato il solo traffico telefonico mentre Telecom Italia il canone, con la conseguente ricezione di due distinte fatture mensili. All'uopo va segnalata la locuzione "...dopo l'attivazione del servizio lei corrisponderà a UltraComm l'importo per i consumi telefonici mentre a Telecom Italia dovrà continuare a corrispondere solo i canoni ed eventuali costi per chiamate verso numerazioni speciali..(omissis)";*

- a seguito della richiesta dell'utente del 3 agosto 2015 di cancellazione del servizio, veniva "di fatto sospesa ogni procedura legata alla erogazione del servizio in CPS";

- "in data 05/08/2015 parte istante veniva contattata da un operatore di Call Center nel tentativo, di prassi, di recuperare il cliente; l'operazione aveva successo con esito in una nuova registrazione vocale con la quale il Sig. Casciola dichiarava di voler revocare la cancellazione del servizio e di voler quindi continuare ad utilizzare il servizio" in modalità CPS offerto da UltraComm; utilizzava pertanto i servizi predetti per otto mesi;

- in data 12 aprile 2016, parte istante trasmetteva, per mezzo di Federconsumatori Lucca una "nuova comunicazione di cancellazione del servizio determinando la sospensione, definitiva, di ogni procedura legata alla erogazione del servizio in CPS".

L'operatore, infine, ha concluso, affermando che "allo stato attuale non vi è alcun rapporto commerciale con l'istante", il quale "non ha corrisposto alcun importo alla scrivente; alcun servizio è attivo sulla sua linea urbana o su altre ad egli riconducibili; non esistono sospese pratiche amministrative aperte a suo carico. Non è pertanto dato conoscere il merito delle contestazioni avanzate dall'istante né ipotizzarne il contenuto".

#### **4. Motivazione della decisione.**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In via preliminare si evidenzia che:

- con riferimento alla domanda *sub i*), non è ammissibile la richiesta di risoluzione contrattuale senza spese, in quanto, sul punto risulta cessata la materia del contendere risultando disattivata la CPS; inoltre, *ad abundantiam*, si rileva che detta domanda, esula dalle competenze dell'Autorità ai sensi dell'art. 19, comma 4, del vigente Regolamento, atteso che l'oggetto della pronuncia è limitato agli eventuali rimborsi/indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità;

Nel merito:

#### **Sull'attivazione non richiesta della CPS sull'utenza n. 0584 46xxx.**

L'istante ha lamentato l'attivazione non richiesta della CPS sulla propria utenza, laddove l'operatore ha dedotto che l'istante "ha prestato il proprio consenso alla registrazione della telefonata", dichiarando "di essere titolare dell'utenza nr. 0584 46xxx e come tale di autorizzare ad attivare sull'utenza *de qua* "il servizio di preselezione automatica dell'operatore (CPS) offerto da UltraCall".

La domanda dell'istante è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Preliminarmente, in relazione alla fattispecie dedotta in controversia, giova premettere che:

- a fronte della contestazione dell'utente circa l'esistenza e la valida conclusione di un contratto di telefonia, è onere probatorio dell'operatore telefonico fornire la prova positiva della conclusione del contratto. La fattispecie in esame rientra nell'ambito generale delle c.d. "*attivazioni di servizi non richiesti*" o "*prestazioni non richieste*", previste e disciplinate dalle Delibere Agcom n. 41/09/CIR (art. 3) e n. 179/03/CSP (art. 7, comma 5), nonché dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (art. 70) e dal Codice del Consumo (artt. 50 e segg.);

- "*la vendita a distanza*" è il contratto per la cui promozione e conclusione il venditore utilizza esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza quali la vendita per corrispondenza, la televisione, il fax, il telefono o internet.

Nel caso di specie, risulta agli atti del procedimento, che l'istante abbia disconosciuto l'esistenza di alcun vincolo contrattuale con UltraComm. Quest'ultimo ha dichiarato, viceversa, di aver legittimamente attivato il servizio dopo aver acquisito il *verbal ordering*. Ed infatti, dall'ascolto della registrazione risulta quanto segue: il Sig.re Marco Casciola, in data 15 luglio 2015 e in data 5 agosto 2015, dopo aver ascoltato le condizioni economiche dell'offerta, ha accettato la registrazione del proprio consenso ai fini della registrazione della telefonata e dell'attivazione del servizio.

E' da rilevare che nella fattispecie qui in esame, in cui venditore e consumatore non entrano in contatto personalmente, ma si relazionano a distanza, trova applicazione il sopra richiamato articolo 51 del Codice del consumo che disciplina i "*Requisiti formali per i contratti a distanza*" e che, al comma 6, come modificato dal decreto legislativo del 21 febbraio 2014 n. 21, testualmente recita: "*Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto*".

La previsione sopracitata che disciplina i c.d. "contratti a distanza", secondo il più recente orientamento dell'Agcom comporta "*la necessità di ottenere la firma del consumatore o in ogni caso l'accettazione scritta dell'offerta affinché sorga il vincolo contrattuale a carico delle parti; in mancanza di questo requisito formale non può dirsi perfezionato il contratto*". A questo proposito, l'Autorità precisa che "*ciò equivale a dire che il contratto non può essere concluso con la sola registrazione telefonica, nel corso della quale il consumatore riceve verbalmente l'offerta e la accetta, ma è necessario che all'offerta telefonica segua l'invio al consumatore della proposta scritta di contratto e l'accettazione scritta del consumatore. In altre parole, ai fini della validità del contratto è essenziale che pervenga alla compagnia telefonica il contratto cartaceo recante la firma dell'utente*". (ex plurimis Delibera Agcom n. 2/16/CIR e Deliberazione Corecom Umbria n. 5/2016, Deliberazione Corecom Toscana n. 13/2017).

Nel caso di specie, il gestore non ha provato di aver ricevuto dall'utente "*per iscritto*" l'accettazione dell'offerta oggetto dei *vocal ordering*, come previsto dal novellato articolo 51, comma 6, del Codice del consumo, entrato in vigore il 15 giugno 2014 che, quindi, "*ratione temporis*" trova qui applicazione.

Per i motivi suesposti la doglianza dell'istante è fondata e meritevole di accoglimento, atteso che tra le parti non sussiste alcun contratto sottoscritto; il vincolo contrattuale non si intende costituito, pertanto si ritiene "*sine titulo*" la fatturazione emessa dall'operatore a carico dell'istante (ex multis Delibera Agcom n. 192/17/CIR).

Ne consegue, in accoglimento delle richieste di cui ai punti *sub ii), iii) e iv)*, il diritto dell'istante all'indennizzo e allo storno/rimborso di quanto fatturato a titolo di CPS in relazione all'utenza n. 0584 46xxx, ai sensi dell'Art. 7, del "Regolamento" che, in caso di attivazione non richiesta della prestazione di "*carrier selection o carrier pre-selection*", prevede che "*l'operatore responsabile sia tenuto a corrispondere all'utente interessato un indennizzo pari ad euro 2,50 per ogni giorno di attivazione o disattivazione, fermo restando il diritto allo storno dei corrispettivi addebitati per il traffico generato con l'operatore responsabile ed il rimborso degli eventuali oneri aggiuntivi*".

Per quanto concerne l'individuazione dell'intervallo temporale di riferimento in base al quale effettuare il calcolo dell'indennizzo, si individua il *dies a quo* nel giorno 15 luglio 2015 (data della prima attivazione CPS a seguito del "*vocal ordering*") e il *dies ad quem* nella data del 29 aprile 2016 (data di disattivazione definitiva della CPS).

Pertanto l'indennizzo da riconoscere all'istante è pari all'importo di euro 725,00 (euro 2,50 *pro die* per 290 giorni di servizio CPS non richiesto), oltre allo storno (ovvero, in caso di effettuato pagamento, il rimborso) di ogni addebito fatturato da UltraComm in relazione al servizio di CPS non richiesto ed il ritiro, a cura e spese di detto gestore, dell'eventuale pratica di recupero del credito aperta.

Viceversa, non può essere accolta la domanda *sub vi)* dell'istante volta ad ottenere il rimborso della fatturazione emessa da Telecom Italia relativa ai canoni, atteso che Ultracom aveva attivato un servizio di preselezione automatica, che non prevede il distacco dalla rete dell'operatore di accesso (nel caso di specie, Telecom Italia), il quale ha continuato legittimamente a fatturare per i soli canoni e il traffico a numeri speciali, come aveva rappresentato lo stesso operatore Ultracom in sede di *vocal order* del 15 luglio 2017.

Parimenti, la richiesta *sub v)* di liquidazione dell'indennizzo per la ritardata cessazione della CPS non può trovare accoglimento, atteso che non rientra tra le fattispecie indennizzabili di cui al *Regolamento indennizzi*.

Sul punto, infatti, si precisa che non risulta applicabile, per analogia, l'art. 8 del *Regolamento indennizzi* per la fattispecie di attivazione di servizi non richiesti. Riguardo a tali ipotesi, l'Autorità ha già espresso il proprio orientamento in merito alla non equiparabilità tra l'ipotesi di fatturazioni successive alla disdetta e "*indennizzo per attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti*", ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento. Quest'ultima fattispecie, invero, si riferisce all'ipotesi in cui l'operatore provvede ad attivare un servizio in assenza di una richiesta del cliente; la *ratio* di tale previsione va ravvisata nell'esigenza di tutelare la libertà di scelta e di comportamento del consumatore rispetto all'utilizzo dei servizi a pagamento (cfr. Delibere Agcom nn. 43/14/CIR, 84/14/CIR, 104/14/CIR, 18/16/CIR).

L'eventuale disagio patito dall'istante per la proseguita ricezione di indebite fatturazioni, non risultando oggettivamente apprezzabile, non può essere ricondotto nell'alveo degli oggettivi disagi indennizzabili in favore degli utenti di servizi di comunicazioni elettroniche (sia pur con applicazione analogica, ai sensi dell'art. 12 del citato *Regolamento sugli indennizzi*, delle fattispecie tipizzate), bensì, per il suo profilo strettamente soggettivo, risulta attratto dall'ambito del danno, il cui risarcimento, come noto, è materia di competenza dell'Autorità Giudiziaria e non dell'Agcom. (cfr. Delibera Agcom n. 116/17/CIR).

Per quanto sopra esposto, quindi, non può essere accolta la domanda dell'istante *sub v)* avente ad oggetto la richiesta d'indennizzo per la ritardata e/o mancata cessazione della CPS sull'utenza *de qua*.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento, appare equo liquidare la somma di euro 75,00, da porre a carico dell'operatore Ultracom, atteso che il tentativo di conciliazione si è concluso con un verbale di mancata comparizione del gestore Ultracom, così come quello conclusivo dell'udienza di discussione nell'ambito del presente procedimento.

**VISTO** l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 9 del 24 luglio 2018, con il quale, a seguito della temporanea assenza della Dott.ssa Cinzia Guerrini, è stato individuato il Dott. Luciano Moretti, dirigente del Settore "Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione" quale dirigente sostituto per le funzioni e attività inerenti il Corecom;

**VISTI** la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott. Luciano Moretti ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

**UDITA** l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti volta su proposta del Presidente nella seduta del 14 dicembre 2018;

## **DELIBERA**

con riferimento all'istanza presentata in data 14 febbraio 2017 dalla xxx nei confronti degli operatori Ultracom xxx e Telecom Italia xxx:

I) il rigetto dell'istanza *de qua* nei confronti della società Telecom Italia xxx;

II) in parziale accoglimento dell'istanza *de qua* nei confronti dell'operatore Ultracom xxx, che detto operatore provveda a:

1) corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario:

- a) l'importo di euro 725,00 a titolo di indennizzo per l'attivazione non richiesta del servizio di CPS in relazione all'utenza n. 0584 46xxx;
- b) la somma di euro 75,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e delle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

2) regolarizzare la posizione contabile-amministrativa dell'istante mediante lo storno (ovvero il rimborso, in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato a titolo di CPS in relazione all'utenza n. 0584 46xxx e a ritirare, a propria cura e spese, la corrispondente pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punti 1) lett a) e 2) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.



**DELIBERAZIONE**  
**n. 82 del 14 dicembre 2018**

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

**Il Segretario**  
*Luciano Moretti*

**Il Presidente**  
*Enzo Brogi*